

TAR Emilia - Romagna, Sezione I - Sentenza 13/02/2003 n. 902  
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.1

L'amministrazione aggiudicatrice è sempre titolare del potere di rivalutazione delle scelte già operate e può legittimamente escludere un'impresa che non abbia titolo per partecipare alla gara, anche a seguito dell'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, essendo l'esclusione, ancorchè disposta in un secondo momento, atto dovuto, indispensabile per garantire il corretto svolgimento della procedura ed individuare il migliore offerente, nell'interesse della P.A. e delle regole della concorrenza. La scelta dell'esclusione non necessita di una particolare motivazione al di là di quella riferita alle ragioni ostative alla partecipazione del soggetto interessato.